

Allegato "A" alla delibera consiliare n. 40 dd. 30.11.2015

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

Tra il Comune di:

Borgo Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____,

domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

Castelnuovo in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____,

domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____

PREMESSO:

- la Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, così come modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 "Legge Finanziaria 2015", all'art. 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale specificando che detto servizio possa essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo previsto dal comma 6;
 - per effetto della previgente normativa, i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 12 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977, con approvazione del relativo Statuto;
 - la citata LP 14/2014 ha ulteriormente modificato l'art. 114 della LP 11/2007 Legge Forestale" prevedendo, al comma 2 ter, lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale entro il 31 dicembre 2015;
 - in attesa della definizione del nuovo regolamento che disciplina il servizio di custodia forestale, previsto dall'art. 106 comma 6 della LP 11/2007 e s.m., permane comunque l'obbligo di legge di attivare entro il 31 dicembre 2015 la nuova modalità di gestione del servizio (gestione associata del servizio) fino ad ora garantito dal Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure amministrative con l'obiettivo di non vanificare, ma anzi, rafforzare principi di impiego il più razionale possibile dei custodi forestali, con la possibilità di fornire agli enti associati anche strumenti di supporto alla gestione delle proprie risorse forestali in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione delle spese;
- Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premessa -

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

ART. 2 – Oggetto della convenzione -

I Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo gestiscono in forma associata e coordinata il servizio di custodia forestale. Compete pertanto agli uffici del Comune di Borgo Valsugana la gestione delle attività, servizi e interventi di gestione amministrativa, giuridica, previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato e già in organico del consorzio e che transitano nella dotazione organica e nella pianta organica del Comune capofila e necessario ai suddetti Enti per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di:

- servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione di cui al D.P.G.P. n. 14664/4-A del 28.08.1974 o eventuali aggiornamenti;
- attività selvicolturali effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco;
- attività di supporto per la valorizzazione commerciale dei prodotti forestali previste dalla vigente normativa;
- eventuali altri compiti correlati attribuiti ai Comuni o soggetti proprietari di boschi e foreste previsti dalla LP 23 maggio 2007, n. 11 e s.m. o da nuove disposizioni di legge purchè coerenti con quanto stabilito nel regolamento per il servizio di custodia forestale.

La forma associata anzidetta assume la denominazione di "servizio di custodia forestale tra i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo".

La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Borgo Valsugana, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

Al Comune sede dell'ufficio saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento dell'ufficio, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art. 5.

Qualora a seguito di modifiche al regolamento per lo svolgimento del servizio previsto dall'art. 106 della LP 11/2007 e s.m. dovessero essere apportate modifiche al territorio già identificato nella circoscrizione n. 12, le parti concordano di aggiornare conseguentemente il presente accordo.

ART. 3 – Impegni delle parti -

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di custodia forestale attraverso la gestione coordinata di personale, mezzi, attrezzature così da ottimizzarne impieghi e sinergie assicurando economie di scala ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programmazione secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia.

I soggetti dianzi indicati perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di custodia forestale.

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività silvopastorali di interesse comune di particolare rilevanza per la miglior valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico;
- alla definizione e codifica dei migliori procedimenti in materia di gestione dei boschi assicurando la relativa assistenza agli enti aderenti sotto i profili tecnico-giuridici.

ART. 4 – Organizzazione del servizio -

Il Comune di Borgo Valsugana si impegna, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, a fornire il personale necessario assumendo in carico all'interno della propria pianta e dotazione organica la forza lavoro già in forza del Consorzio in scioglimento, avvalendosi di n. 2 Custodi Forestali inquadrati nella cat. C base del contratto collettivo di lavoro provinciale.

Il suddetto personale sarà assegnato alle zone di custodia secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci (come meglio identificate nella cartografia 1:25.000 allegata al regolamento per il servizio di custodia forestale).

Il rapporto organico degli addetti all'ufficio è posto in essere con il comune capofila, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i soggetti convenzionati. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nel regolamento organico del personale dipendente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Borgo Valsugana e, per quanto ivi non previsto, nella presente convenzione e nel regolamento per il servizio di custodia forestale previsto dall'art. 106 della L.P.11/2007 e s.m.; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto e a quanto concordato fra gli enti in sede di conferenza dei Sindaci ovvero dei Delegati, tenuto conto che in ragione del vigente ordinamento il coordinamento tecnico spetta alla Provincia mediante le strutture territoriali forestali di riferimento. A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità e la corretta operatività del personale, si stabilisce di attribuire al Comune di Borgo Valsugana la sorveglianza operativa del personale forestale assegnato alle zone di custodia. Le priorità operative saranno comunque determinate dall'autorità forestale che impartirà, secondo esigenze tecniche proprie, così come del servizio di custodia, le singole disposizioni di servizio.

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Borgo Valsugana, è prevista l'istituzione di un recapito presso il Comune di Castelnuovo, secondo le modalità da concordare fra il custode forestale di zona e l'amministrazione competente.

Il personale per esigenze di servizio potrà essere impiegato anche in altre zone rispetto a quelle assegnate senza che lo stesso possa vantare trattamenti particolari, essendo l'assunzione riferita all'intero ambito.

Eventuali spostamenti di personale all'interno dell'ambito vengono stabiliti dalla conferenza dei Sindaci/ delegati.

Al fine di garantire la necessaria funzionalità, si stabilisce di attribuire a personale dipendente in servizio presso il Comune di Borgo Valsugana - che verrà individuato - la responsabilità e la gestione quale responsabile dei procedimenti di competenza.

Benché la sede operativa della struttura sia ubicata presso il Comune di Borgo Valsugana, dove sarà garantita la messa a disposizione di spazi e attrezzature di supporto per l'attività amministrativa, potrà essere stabilita di comune accordo, in modo flessibile a seconda delle esigenze contingenti e temporanee, la presenza del/ dei custodi anche nelle sedi dei vari enti al fine di supportare l'attività degli organi degli stessi e per assicurare adeguata informazione, consulenza ed assistenza.

ART. 5 – Costi del servizio e modalità di ripartizione -

I costi relativi alla gestione dell'ufficio in argomento, qualora questi siano specifici e non coincidenti con gli strumenti già in dotazione (arredi ed attrezzature) del Comune di Borgo Valsugana, per le retribuzioni ed oneri per il personale e ogni altro onere conseguente all'espletamento del servizio (utenze telefoniche, carburante, servizi informatici, officina ecc., acquisto di automezzi e attrezzature previo indirizzo della conferenza dei delegati), sono a carico dei soggetti convenzionati e ripartiti, al netto di eventuali contributi o altre entrate specifiche, fra i soggetti convenzionati nel rispetto dei parametri di seguito riportati:

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri.

I beni mobili, anche quelli iscritti in appositi registri, (automezzi e attrezzature) di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Borgo Valsugana, ma la loro proprietà è riconosciuta e

ripartita proporzionalmente nella misura indicata nella tabella di cui al presente articolo che funge da riferimento anche per quanto riguarda il riparto della spesa.

Per tutte le spese di funzionamento l'Ufficio farà riferimento alle procedure in essere presso il Comune di Borgo Valsugana.

Compete al Comune di Borgo Valsugana, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio, per la corresponsione della retribuzione del personale specificatamente assunto dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la preventivazione e rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri soggetti convenzionati.

Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e costituirà la base sulla quale calcolare gli acconti.

Il consuntivo delle spese riferibili alla gestione associata dovrà essere approvato dal Servizio competente previo parere della conferenza dei Sindaci/ delegati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La spesa da ripartire dovrà tenere conto anche di eventuali entrate specifiche riferibili al servizio quali il trasferimento da parte della Provincia Autonoma di Trento.

I soggetti convenzionati dovranno provvedere ad effettuare i versamenti come di seguito esposto:

1. acconto entro il 30/06 dell'anno di riferimento nella misura del 80% degli importi preventivati entro il 30/09 dell'anno precedente a quello di riferimento;
2. saldo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del consuntivo inviato entro il 31/03 dell' anno successivo a quello di riferimento.

Comune	% di riparto
Borgo Valsugana	60,00%
Castelnuovo	40,00%
Gestione associata	100,00%

ART. 6 – Conferenza permanente dei delegati -

I soggetti aderenti concordano di istituire una conferenza consultiva permanente dei Sindaci/delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio di custodia, presieduta dal rappresentante del Comune capofila.

La conferenza è composta dal Sindaco o un suo delegato di ogni ente aderente.

Le modalità di funzionamento della conferenza saranno stabilite dalla stessa, tenendo conto dell'incidenza di ogni ente in rapporto alle spese complessive della gestione, così come definite all'articolo 5.

Spetta altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio e l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e vigilanza.

La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessato, l'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione del medesimo. Ciò dovrà avvenire in sede di consuntivo di spesa.

ART. 7 – Durata ed eventuale recesso -

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci (10) e decorrerà dal 1 gennaio 2016.

Ciascun soggetto aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, compatibilmente con le previsioni organizzative date dalla Provincia in materia, con istanza adottata con delibera che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico come determinate dall'ufficio competente, ciò previa variazione del territorio di riferimento per la circoscrizione, come

definita con D.P.G.P. n. 14664/4-A del 28.08.1974. Il recesso decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di uno dei soggetti, anche in relazione all'intervenuta opportunità di gestire il servizio su ambiti territoriali diversi, gli stessi, attraverso opportune intese in seno alla conferenza dei delegati, s'impegnano a trasferire alle proprie dipendenze il personale necessario. L'intesa dovrà definire anche le correlate conseguenze finanziarie.

Art. 8 – Nuove adesioni e scioglimento del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva -

Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità della presente convenzione, da parte di altri soggetti che hanno titolo a partecipare alla gestione associata, saranno esaminate dalla conferenza dei Sindaci/ delegati cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso ipotizzando anche la revisione del presente accordo e delle quote di partecipazione.

Le parti che sottoscrivono la presente convenzione concordano che la presente convenzione, sottoscritta, entrerà in vigore il giorno 1 gennaio 2016, mentre il Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva cesserà il giorno 31 dicembre 2015 dando atto che le risultanze contabili e patrimoniali (automezzi e attrezzature inventariate), saranno riversate al Comune di Borgo Valsugana in modo da dare continuità al servizio.

ART. 9 – Controversie e norme finali –

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Soggetti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila, gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.

Eventuali ulteriori accordi che integrino e/o interpretino parzialmente alcuni contenuti della presente convenzione senza stravolgerne l'impostazione generale possono essere formalizzati mediante atto di indirizzo da assumere ad unanimità da parte della conferenza dei delegati.

ART. 10 - Spese –

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli "associati" in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto per le amministrazioni comunali in forma digitale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 179/2012, così come modificato dalla Legge n. 221/2012 trattandosi di atti stipulati fra pubbliche amministrazioni

Allegato "A" alla delibera consiliare n. 40 dd. 30.11.2015

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

Tra il Comune di:

Borgo Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____,

domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

Castelnuovo in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____,

domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____

PREMESSO:

- la Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, così come modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 "Legge Finanziaria 2015", all'art. 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale specificando che detto servizio possa essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo previsto dal comma 6;
 - per effetto della previgente normativa, i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 12 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977, con approvazione del relativo Statuto;
 - la citata LP 14/2014 ha ulteriormente modificato l'art. 114 della LP 11/2007 Legge Forestale" prevedendo, al comma 2 ter, lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale entro il 31 dicembre 2015;
 - in attesa della definizione del nuovo regolamento che disciplina il servizio di custodia forestale, previsto dall'art. 106 comma 6 della LP 11/2007 e s.m., permane comunque l'obbligo di legge di attivare entro il 31 dicembre 2015 la nuova modalità di gestione del servizio (gestione associata del servizio) fino ad ora garantito dal Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure amministrative con l'obiettivo di non vanificare, ma anzi, rafforzare principi di impiego il più razionale possibile dei custodi forestali, con la possibilità di fornire agli enti associati anche strumenti di supporto alla gestione delle proprie risorse forestali in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione delle spese;
- Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premessa -

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

ART. 2 – Oggetto della convenzione -

I Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo gestiscono in forma associata e coordinata il servizio di custodia forestale. Compete pertanto agli uffici del Comune di Borgo Valsugana la gestione delle attività, servizi e interventi di gestione amministrativa, giuridica, previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato e già in organico del consorzio e che transitano nella dotazione organica e nella pianta organica del Comune capofila e necessario ai suddetti Enti per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di:

- servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione di cui al D.P.G.P. n. 14664/4-A del 28.08.1974 o eventuali aggiornamenti;
- attività selvicolturali effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco;
- attività di supporto per la valorizzazione commerciale dei prodotti forestali previste dalla vigente normativa;
- eventuali altri compiti correlati attribuiti ai Comuni o soggetti proprietari di boschi e foreste previsti dalla LP 23 maggio 2007, n. 11 e s.m. o da nuove disposizioni di legge purchè coerenti con quanto stabilito nel regolamento per il servizio di custodia forestale.

La forma associata anzidetta assume la denominazione di "servizio di custodia forestale tra i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo".

La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Borgo Valsugana, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

Al Comune sede dell'ufficio saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento dell'ufficio, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art. 5.

Qualora a seguito di modifiche al regolamento per lo svolgimento del servizio previsto dall'art. 106 della LP 11/2007 e s.m. dovessero essere apportate modifiche al territorio già identificato nella circoscrizione n. 12, le parti concordano di aggiornare conseguentemente il presente accordo.

ART. 3 – Impegni delle parti -

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di custodia forestale attraverso la gestione coordinata di personale, mezzi, attrezzature così da ottimizzarne impieghi e sinergie assicurando economie di scala ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programmazione secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia.

I soggetti dianzi indicati perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di custodia forestale.

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività silvopastorali di interesse comune di particolare rilevanza per la miglior valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico;
- alla definizione e codifica dei migliori procedimenti in materia di gestione dei boschi assicurando la relativa assistenza agli enti aderenti sotto i profili tecnico-giuridici.

ART. 4 – Organizzazione del servizio -

Il Comune di Borgo Valsugana si impegna, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, a fornire il personale necessario assumendo in carico all'interno della propria pianta e dotazione organica la forza lavoro già in forza del Consorzio in scioglimento, avvalendosi di n. 2 Custodi Forestali inquadrati nella cat. C base del contratto collettivo di lavoro provinciale.

Il suddetto personale sarà assegnato alle zone di custodia secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci (come meglio identificate nella cartografia 1:25.000 allegata al regolamento per il servizio di custodia forestale).

Il rapporto organico degli addetti all'ufficio è posto in essere con il comune capofila, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i soggetti convenzionati. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nel regolamento organico del personale dipendente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Borgo Valsugana e, per quanto ivi non previsto, nella presente convenzione e nel regolamento per il servizio di custodia forestale previsto dall'art. 106 della L.P.11/2007 e s.m.; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto e a quanto concordato fra gli enti in sede di conferenza dei Sindaci ovvero dei Delegati, tenuto conto che in ragione del vigente ordinamento il coordinamento tecnico spetta alla Provincia mediante le strutture territoriali forestali di riferimento. A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità e la corretta operatività del personale, si stabilisce di attribuire al Comune di Borgo Valsugana la sorveglianza operativa del personale forestale assegnato alle zone di custodia. Le priorità operative saranno comunque determinate dall'autorità forestale che impartirà, secondo esigenze tecniche proprie, così come del servizio di custodia, le singole disposizioni di servizio.

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Borgo Valsugana, è prevista l'istituzione di un recapito presso il Comune di Castelnuovo, secondo le modalità da concordare fra il custode forestale di zona e l'amministrazione competente.

Il personale per esigenze di servizio potrà essere impiegato anche in altre zone rispetto a quelle assegnate senza che lo stesso possa vantare trattamenti particolari, essendo l'assunzione riferita all'intero ambito.

Eventuali spostamenti di personale all'interno dell'ambito vengono stabiliti dalla conferenza dei Sindaci/ delegati.

Al fine di garantire la necessaria funzionalità, si stabilisce di attribuire a personale dipendente in servizio presso il Comune di Borgo Valsugana - che verrà individuato - la responsabilità e la gestione quale responsabile dei procedimenti di competenza.

Benché la sede operativa della struttura sia ubicata presso il Comune di Borgo Valsugana, dove sarà garantita la messa a disposizione di spazi e attrezzature di supporto per l'attività amministrativa, potrà essere stabilita di comune accordo, in modo flessibile a seconda delle esigenze contingenti e temporanee, la presenza del/ dei custodi anche nelle sedi dei vari enti al fine di supportare l'attività degli organi degli stessi e per assicurare adeguata informazione, consulenza ed assistenza.

ART. 5 – Costi del servizio e modalità di ripartizione -

I costi relativi alla gestione dell'ufficio in argomento, qualora questi siano specifici e non coincidenti con gli strumenti già in dotazione (arredi ed attrezzature) del Comune di Borgo Valsugana, per le retribuzioni ed oneri per il personale e ogni altro onere conseguente all'espletamento del servizio (utenze telefoniche, carburante, servizi informatici, officina ecc., acquisto di automezzi e attrezzature previo indirizzo della conferenza dei delegati), sono a carico dei soggetti convenzionati e ripartiti, al netto di eventuali contributi o altre entrate specifiche, fra i soggetti convenzionati nel rispetto dei parametri di seguito riportati:

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri.

I beni mobili, anche quelli iscritti in appositi registri, (automezzi e attrezzature) di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Borgo Valsugana, ma la loro proprietà è riconosciuta e

ripartita proporzionalmente nella misura indicata nella tabella di cui al presente articolo che funge da riferimento anche per quanto riguarda il riparto della spesa.

Per tutte le spese di funzionamento l'Ufficio farà riferimento alle procedure in essere presso il Comune di Borgo Valsugana.

Compete al Comune di Borgo Valsugana, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio, per la corresponsione della retribuzione del personale specificatamente assunto dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la preventivazione e rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri soggetti convenzionati.

Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e costituirà la base sulla quale calcolare gli acconti.

Il consuntivo delle spese riferibili alla gestione associata dovrà essere approvato dal Servizio competente previo parere della conferenza dei Sindaci/ delegati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La spesa da ripartire dovrà tenere conto anche di eventuali entrate specifiche riferibili al servizio quali il trasferimento da parte della Provincia Autonoma di Trento.

I soggetti convenzionati dovranno provvedere ad effettuare i versamenti come di seguito esposto:

1. acconto entro il 30/06 dell'anno di riferimento nella misura del 80% degli importi preventivati entro il 30/09 dell'anno precedente a quello di riferimento;
2. saldo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del consuntivo inviato entro il 31/03 dell' anno successivo a quello di riferimento.

Comune	% di riparto
Borgo Valsugana	60,00%
Castelnuovo	40,00%
Gestione associata	100,00%

ART. 6 – Conferenza permanente dei delegati -

I soggetti aderenti concordano di istituire una conferenza consultiva permanente dei Sindaci/delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio di custodia, presieduta dal rappresentante del Comune capofila.

La conferenza è composta dal Sindaco o un suo delegato di ogni ente aderente.

Le modalità di funzionamento della conferenza saranno stabilite dalla stessa, tenendo conto dell'incidenza di ogni ente in rapporto alle spese complessive della gestione, così come definite all'articolo 5.

Spetta altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio e l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e vigilanza.

La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessato, l'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione del medesimo. Ciò dovrà avvenire in sede di consuntivo di spesa.

ART. 7 – Durata ed eventuale recesso -

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci (10) e decorrerà dal 1 gennaio 2016.

Ciascun soggetto aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, compatibilmente con le previsioni organizzative date dalla Provincia in materia, con istanza adottata con delibera che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico come determinate dall'ufficio competente, ciò previa variazione del territorio di riferimento per la circoscrizione, come

definita con D.P.G.P. n. 14664/4-A del 28.08.1974. Il recesso decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di uno dei soggetti, anche in relazione all'intervenuta opportunità di gestire il servizio su ambiti territoriali diversi, gli stessi, attraverso opportune intese in seno alla conferenza dei delegati, s'impegnano a trasferire alle proprie dipendenze il personale necessario. L'intesa dovrà definire anche le correlate conseguenze finanziarie.

Art. 8 – Nuove adesioni e scioglimento del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva -

Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità della presente convenzione, da parte di altri soggetti che hanno titolo a partecipare alla gestione associata, saranno esaminate dalla conferenza dei Sindaci/ delegati cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso ipotizzando anche la revisione del presente accordo e delle quote di partecipazione.

Le parti che sottoscrivono la presente convenzione concordano che la presente convenzione, sottoscritta, entrerà in vigore il giorno 1 gennaio 2016, mentre il Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva cesserà il giorno 31 dicembre 2015 dando atto che le risultanze contabili e patrimoniali (automezzi e attrezzature inventariate), saranno riversate al Comune di Borgo Valsugana in modo da dare continuità al servizio.

ART. 9 – Controversie e norme finali –

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Soggetti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila, gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.

Eventuali ulteriori accordi che integrino e/o interpretino parzialmente alcuni contenuti della presente convenzione senza stravolgerne l'impostazione generale possono essere formalizzati mediante atto di indirizzo da assumere ad unanimità da parte della conferenza dei delegati.

ART. 10 - Spese –

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli "associati" in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto per le amministrazioni comunali in forma digitale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 179/2012, così come modificato dalla Legge n. 221/2012 trattandosi di atti stipulati fra pubbliche amministrazioni

Allegato "A" alla delibera consiliare n. 40 dd. 30.11.2015

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

Tra il Comune di:

Borgo Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____,

domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

Castelnuovo in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____,

domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____

PREMESSO:

- la Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, così come modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 "Legge Finanziaria 2015", all'art. 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale specificando che detto servizio possa essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo previsto dal comma 6;
 - per effetto della previgente normativa, i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 12 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977, con approvazione del relativo Statuto;
 - la citata LP 14/2014 ha ulteriormente modificato l'art. 114 della LP 11/2007 Legge Forestale" prevedendo, al comma 2 ter, lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale entro il 31 dicembre 2015;
 - in attesa della definizione del nuovo regolamento che disciplina il servizio di custodia forestale, previsto dall'art. 106 comma 6 della LP 11/2007 e s.m., permane comunque l'obbligo di legge di attivare entro il 31 dicembre 2015 la nuova modalità di gestione del servizio (gestione associata del servizio) fino ad ora garantito dal Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure amministrative con l'obiettivo di non vanificare, ma anzi, rafforzare principi di impiego il più razionale possibile dei custodi forestali, con la possibilità di fornire agli enti associati anche strumenti di supporto alla gestione delle proprie risorse forestali in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione delle spese;
- Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premessa -

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

ART. 2 – Oggetto della convenzione -

I Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo gestiscono in forma associata e coordinata il servizio di custodia forestale. Compete pertanto agli uffici del Comune di Borgo Valsugana la gestione delle attività, servizi e interventi di gestione amministrativa, giuridica, previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato e già in organico del consorzio e che transitano nella dotazione organica e nella pianta organica del Comune capofila e necessario ai suddetti Enti per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di:

- servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione di cui al D.P.G.P. n. 14664/4-A del 28.08.1974 o eventuali aggiornamenti;
- attività selvicolturali effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco;
- attività di supporto per la valorizzazione commerciale dei prodotti forestali previste dalla vigente normativa;
- eventuali altri compiti correlati attribuiti ai Comuni o soggetti proprietari di boschi e foreste previsti dalla LP 23 maggio 2007, n. 11 e s.m. o da nuove disposizioni di legge purchè coerenti con quanto stabilito nel regolamento per il servizio di custodia forestale.

La forma associata anzidetta assume la denominazione di "servizio di custodia forestale tra i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo".

La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Borgo Valsugana, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

Al Comune sede dell'ufficio saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento dell'ufficio, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art. 5.

Qualora a seguito di modifiche al regolamento per lo svolgimento del servizio previsto dall'art. 106 della LP 11/2007 e s.m. dovessero essere apportate modifiche al territorio già identificato nella circoscrizione n. 12, le parti concordano di aggiornare conseguentemente il presente accordo.

ART. 3 – Impegni delle parti -

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di custodia forestale attraverso la gestione coordinata di personale, mezzi, attrezzature così da ottimizzarne impieghi e sinergie assicurando economie di scala ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programmazione secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia.

I soggetti dianzi indicati perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di custodia forestale.

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività silvopastorali di interesse comune di particolare rilevanza per la miglior valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico;
- alla definizione e codifica dei migliori procedimenti in materia di gestione dei boschi assicurando la relativa assistenza agli enti aderenti sotto i profili tecnico-giuridici.

ART. 4 – Organizzazione del servizio -

Il Comune di Borgo Valsugana si impegna, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, a fornire il personale necessario assumendo in carico all'interno della propria pianta e dotazione organica la forza lavoro già in forza del Consorzio in scioglimento, avvalendosi di n. 2 Custodi Forestali inquadrati nella cat. C base del contratto collettivo di lavoro provinciale.

Il suddetto personale sarà assegnato alle zone di custodia secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci (come meglio identificate nella cartografia 1:25.000 allegata al regolamento per il servizio di custodia forestale).

Il rapporto organico degli addetti all'ufficio è posto in essere con il comune capofila, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i soggetti convenzionati. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nel regolamento organico del personale dipendente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Borgo Valsugana e, per quanto ivi non previsto, nella presente convenzione e nel regolamento per il servizio di custodia forestale previsto dall'art. 106 della L.P.11/2007 e s.m.; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto e a quanto concordato fra gli enti in sede di conferenza dei Sindaci ovvero dei Delegati, tenuto conto che in ragione del vigente ordinamento il coordinamento tecnico spetta alla Provincia mediante le strutture territoriali forestali di riferimento. A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità e la corretta operatività del personale, si stabilisce di attribuire al Comune di Borgo Valsugana la sorveglianza operativa del personale forestale assegnato alle zone di custodia. Le priorità operative saranno comunque determinate dall'autorità forestale che impartirà, secondo esigenze tecniche proprie, così come del servizio di custodia, le singole disposizioni di servizio.

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Borgo Valsugana, è prevista l'istituzione di un recapito presso il Comune di Castelnuovo, secondo le modalità da concordare fra il custode forestale di zona e l'amministrazione competente.

Il personale per esigenze di servizio potrà essere impiegato anche in altre zone rispetto a quelle assegnate senza che lo stesso possa vantare trattamenti particolari, essendo l'assunzione riferita all'intero ambito.

Eventuali spostamenti di personale all'interno dell'ambito vengono stabiliti dalla conferenza dei Sindaci/ delegati.

Al fine di garantire la necessaria funzionalità, si stabilisce di attribuire a personale dipendente in servizio presso il Comune di Borgo Valsugana - che verrà individuato - la responsabilità e la gestione quale responsabile dei procedimenti di competenza.

Benché la sede operativa della struttura sia ubicata presso il Comune di Borgo Valsugana, dove sarà garantita la messa a disposizione di spazi e attrezzature di supporto per l'attività amministrativa, potrà essere stabilita di comune accordo, in modo flessibile a seconda delle esigenze contingenti e temporanee, la presenza del/ dei custodi anche nelle sedi dei vari enti al fine di supportare l'attività degli organi degli stessi e per assicurare adeguata informazione, consulenza ed assistenza.

ART. 5 – Costi del servizio e modalità di ripartizione -

I costi relativi alla gestione dell'ufficio in argomento, qualora questi siano specifici e non coincidenti con gli strumenti già in dotazione (arredi ed attrezzature) del Comune di Borgo Valsugana, per le retribuzioni ed oneri per il personale e ogni altro onere conseguente all'espletamento del servizio (utenze telefoniche, carburante, servizi informatici, officina ecc., acquisto di automezzi e attrezzature previo indirizzo della conferenza dei delegati), sono a carico dei soggetti convenzionati e ripartiti, al netto di eventuali contributi o altre entrate specifiche, fra i soggetti convenzionati nel rispetto dei parametri di seguito riportati:

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri.

I beni mobili, anche quelli iscritti in appositi registri, (automezzi e attrezzature) di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Borgo Valsugana, ma la loro proprietà è riconosciuta e

ripartita proporzionalmente nella misura indicata nella tabella di cui al presente articolo che funge da riferimento anche per quanto riguarda il riparto della spesa.

Per tutte le spese di funzionamento l'Ufficio farà riferimento alle procedure in essere presso il Comune di Borgo Valsugana.

Compete al Comune di Borgo Valsugana, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio, per la corresponsione della retribuzione del personale specificatamente assunto dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la preventivazione e rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri soggetti convenzionati.

Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e costituirà la base sulla quale calcolare gli acconti.

Il consuntivo delle spese riferibili alla gestione associata dovrà essere approvato dal Servizio competente previo parere della conferenza dei Sindaci/ delegati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La spesa da ripartire dovrà tenere conto anche di eventuali entrate specifiche riferibili al servizio quali il trasferimento da parte della Provincia Autonoma di Trento.

I soggetti convenzionati dovranno provvedere ad effettuare i versamenti come di seguito esposto:

1. acconto entro il 30/06 dell'anno di riferimento nella misura del 80% degli importi preventivati entro il 30/09 dell'anno precedente a quello di riferimento;
2. saldo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del consuntivo inviato entro il 31/03 dell' anno successivo a quello di riferimento.

Comune	% di riparto
Borgo Valsugana	60,00%
Castelnuovo	40,00%
Gestione associata	100,00%

ART. 6 – Conferenza permanente dei delegati -

I soggetti aderenti concordano di istituire una conferenza consultiva permanente dei Sindaci/delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio di custodia, presieduta dal rappresentante del Comune capofila.

La conferenza è composta dal Sindaco o un suo delegato di ogni ente aderente.

Le modalità di funzionamento della conferenza saranno stabilite dalla stessa, tenendo conto dell'incidenza di ogni ente in rapporto alle spese complessive della gestione, così come definite all'articolo 5.

Spetta altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio e l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e vigilanza.

La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessato, l'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione del medesimo. Ciò dovrà avvenire in sede di consuntivo di spesa.

ART. 7 – Durata ed eventuale recesso -

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci (10) e decorrerà dal 1 gennaio 2016.

Ciascun soggetto aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, compatibilmente con le previsioni organizzative date dalla Provincia in materia, con istanza adottata con delibera che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico come determinate dall'ufficio competente, ciò previa variazione del territorio di riferimento per la circoscrizione, come

definita con D.P.G.P. n. 14664/4-A del 28.08.1974. Il recesso decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di uno dei soggetti, anche in relazione all'intervenuta opportunità di gestire il servizio su ambiti territoriali diversi, gli stessi, attraverso opportune intese in seno alla conferenza dei delegati, s'impegnano a trasferire alle proprie dipendenze il personale necessario. L'intesa dovrà definire anche le correlate conseguenze finanziarie.

Art. 8 – Nuove adesioni e scioglimento del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva -

Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità della presente convenzione, da parte di altri soggetti che hanno titolo a partecipare alla gestione associata, saranno esaminate dalla conferenza dei Sindaci/ delegati cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso ipotizzando anche la revisione del presente accordo e delle quote di partecipazione.

Le parti che sottoscrivono la presente convenzione concordano che la presente convenzione, sottoscritta, entrerà in vigore il giorno 1 gennaio 2016, mentre il Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva cesserà il giorno 31 dicembre 2015 dando atto che le risultanze contabili e patrimoniali (automezzi e attrezzature inventariate), saranno riversate al Comune di Borgo Valsugana in modo da dare continuità al servizio.

ART. 9 – Controversie e norme finali –

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Soggetti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila, gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.

Eventuali ulteriori accordi che integrino e/o interpretino parzialmente alcuni contenuti della presente convenzione senza stravolgerne l'impostazione generale possono essere formalizzati mediante atto di indirizzo da assumere ad unanimità da parte della conferenza dei delegati.

ART. 10 - Spese –

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli "associati" in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto per le amministrazioni comunali in forma digitale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 179/2012, così come modificato dalla Legge n. 221/2012 trattandosi di atti stipulati fra pubbliche amministrazioni